



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDE E SNACK A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE SEDI DELL'AZIENDA DSU TOSCANA.

N. GARA: 3785156

N. CIG: 37909907E8

Articolo 1 - Definizioni

Per "Impresa", "Ditta" o "Fornitore" s'intende l'impresa risultata aggiudicataria del servizio di cui al presente Capitolato speciale d'appalto (C.S.A.).

Per "Committente" "Stazione appaltante", "Amministrazione" o "Azienda" s'intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che affida all'Impresa il servizio oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici presso i locali del Committente, le Residenze Universitarie Studentesche e le Mense Universitarie, indicati nell'allegato "Ubicazione distributori", relativamente alle sedi di Firenze e Pisa.

La ditta, partecipando alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna alla prestazione in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 3– Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata dal 1 luglio 2012, o dalla stipula del contratto se successiva, fino al 31 dicembre 2013.

Il Committente potrà procedere alla ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 57 c. 5 del citato D.Lgs. 163/2006 per un ulteriore periodo massimo di diciotto mesi. L'impresa aggiudicataria è in ogni caso tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente.

Durante l'esecuzione del contratto il Committente si riserva di aumentare o diminuire il numero dei distributori in base alle proprie necessità. In tal caso si procederà di comune accordo alla revisione del canone di concessione.

Articolo 4 – Oneri di concessione

Lo spazio per l'installazione di distributori automatici è concesso in uso diretto all'appaltatore dietro pagamento di un canone mensile pari a quello offerto in sede di gara.

Il pagamento del canone da parte dell'impresa affidataria avverrà su presentazione da parte del Committente di fatture, emesse con cadenza mensile posticipata, entro sessanta giorni dalla data di emissione di queste.

Il canone prevede tra l'altro la contabilizzazione di una quota variabile sull'incasso del corrispettivo mensile al netto dell'IVA, derivante dalla vendita dei prodotti commercializzati.

Entro il 5 di ogni mese l'impresa dovrà comunicare al Committente, nelle modalità che saranno concordate, l'ammontare dell'incasso mensile al fine di procedere al calcolo dell'importo effettivo della quota del canone della percentuale dipendente dagli incassi effettuati mensilmente dall'impresa.

Articolo 5 – Descrizione del servizio

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

- a) bevande calde;
- b) bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak;
- c) alimenti solidi preconfezionati.

Dovranno essere di nuova fabbricazione o in perfetto stato. Dovranno altresì essere dotate di idonea omologazione e marchio CE, non che soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore. Le macchine dovranno rispettare quanto disposto

dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e prevenzioni incendi e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. I distributori dovranno essere installati nei locali dei servizi indicati nel richiamato allegato "1".

L'aggiudicatario deve mettere a disposizione del Committente prima dell'inizio del servizio le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti che intende impiegare.

Il luogo di installazione verrà concordato con il Servizio interessato e con il Servizio tecnico, il Committente si riserva comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della ditta aggiudicataria.

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze del Committente al momento della stesura del presente capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

La ditta concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dal Committente.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti. In ogni caso la ditta dovrà installare, a sua cura e spese, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica.

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per il Committente le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza.

Il Committente si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

I distributori dovranno:

- essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta e erogare il resto e possedere lettori per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede ecc.);
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- devono avere una capace autonomia di bicchierini e palette. I bicchierini dovranno essere di materiale biodegradabile.

A carico della ditta aggiudicataria sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, anche nelle giornate festive. La ditta si impegna ad effettuare tutti gli interventi nel rispetto del successivo art. 4.

Articolo 6 – Modalità di esecuzione del servizio

La ditta aggiudicataria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con frequenza almeno bisettimanale e giornaliera per le mense in occasione della ricarica delle macchine, e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

La ditta dovrà installare recipienti portarifiuti da litri 100 (indicativamente n. 1 ciascun distributore di bevande calde, n° 1 per lattine/plastica/tetrapak nel caso di bevande fredde) con coperchio a ritorno automatico, che debbono essere tenuti in perfette condizioni igieniche, vuotati nei relativi contenitori per la raccolta differenziata, mediante sostituzione dei sacchi e dovranno essere sostituiti qualora diventassero inadeguati allo scopo.

La ditta aggiudicataria, inoltre, deve programmare gli interventi di carico e di ordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità fissata dalla ditta stessa in rapporto all'entità dei consumi e darne comunicazione ai singoli servizi interessati. In ogni caso gli interventi di carico presso le mense dovranno essere giornalieri.

In caso di chiamata (a mezzo telefono o fax) per guasto o per esaurimento materiali la ditta deve impegnarsi ad intervenire entro 3 ore lavorative dalla chiamata medesima, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e ciò per tutti i giorni dell'anno (festività comprese).

Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono di un operatore, referente della ditta aggiudicataria.

Nel caso di assenza dell'operatore telefonico presso la ditta aggiudicataria, la medesima si dovrà

attivare mettendo a disposizione una segreteria telefonica per la raccolta delle chiamate che la ditta dovrà esaminare il mattino successivo ed eseguire nei termini sopradetti.
Eventuali disservizi verranno segnalati alla Ditta a cura dei servizi e uffici interessati.

Articolo 7 – Tempi di installazione

Entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione la ditta si impegna ad installare i distributori convenuti in sede contrattuale.

La ditta si impegna ad installare o disinstallare entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del Committente eventuali nuovi distributori o distributori già esistenti.

Articolo 8 – Prodotti di consumo

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale ed in conformità alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari. Le Ditte produttrici degli stessi dovranno essere in possesso del manuale HACCP e della documentazione di autocontrollo, completa di schede, documenti di non conformità e/o dei risultati degli eventuali test di laboratorio effettuati.

Nelle macchine distributrici dovranno sempre essere applicate ben visibili le etichette con la marca, la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa data di scadenza.

Il Committente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Le caratteristiche dei prodotti erogati dovranno essere le seguenti:

1) BEVANDE CALDE:

- CAFFÈ (normale, decaffeinato, equosolidale in base alla Mozione del Parlamento Europeo del 2/7/1998 A4 – 198/98 e alla Comunicazione n. 4 della Commissione del Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM. 1999/619); dovrà essere di "1° miscela bar" macinato all'istante e con grammatura minima di gr.7 di caffè cad. erogazione;
- LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- CAPPUCCINO: almeno gr. 7/8 di latte in polvere cad. erogazione (normale, equosolidale in base alla Mozione del Parlamento Europeo del 2/7/1998 A4 – 198/98 e alla Comunicazione n. 4 della Commissione del Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM. 1999/619) ;
- THE: almeno 12 gr. di the in polvere per cad. erogazione;
- CIOCCOLATO: almeno 21 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione;
- bevande a base di caffè d'orzo.

2) BEVANDE FREDDE:

- Acqua minerale naturale e gassata - in bottiglia di PET da 0.5 lt.;

3) BEVANDE FREDDE IN LATTINA E TETRAPACK (succhi di frutta e the, bevande analcoliche miste):

- Contenuto minimo bevanda fredda di 1^ qualità in lattina:cc.250;
- Contenuto minimo bevanda fredda di 1^ qualità in tetrapack: cc.200;

4) ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI:

- Prodotti salati;
- Prodotti snack;
- Prodotti lievitati
- frutta.

I distributori dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero.

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche, che dovrà essere approvata dal Committente.

Articolo 9– Prezzo dei prodotti di consumo per l'utente

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotti in tutte le apparecchiature e essere identici per tipologia di prodotto.

Articolo 10 – Variazioni del servizio

L'Impresa non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Ha invece l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e che questa gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio.

In questi casi l'Impresa rimarrà comunque vincolata all'esecuzione del contratto, cosicché resta escluso per essa il diritto di recesso o la richiesta di risoluzione del contratto o il diritto a compensi o indennizzi, a qualsiasi titolo risarcitorio.

Articolo 11 – Oneri a carico del Committente

Il Committente si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

Articolo 12 – Verifica di conformità e di qualità

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto o tramite suo assistente direttamente incaricato; tale attività è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente capitolato.

La verifica di conformità, ai sensi degli artt. dal 312 al 325 del regolamento di attuazione al Codice dei Contratti, si realizza attraverso:

- verifica di conformità in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative;
- verifica di conformità definitiva.

Nel corso del rapporto il Committente ha diritto di eseguire, la verifica dei parametri quantitativi, qualitativi e il controllo del rispetto dei parametri previsti dall'offerta tecnica e dei prezzi di vendita dei prodotti, con ricorso anche ad analisi presso laboratori convenzionati con il Committente, senza che la Ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto.

Articolo 13 – Riservatezza e segretezza

La Ditta si impegnerà a non divulgare, in nessun modo i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso nel corso dello svolgimento del servizio.

Articolo 14 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Impresa rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito. Il Committente in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 15 - Esecuzione del contratto

La verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto è effettuata dai Direttori dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 25.

L'esecuzione del contratto dovrà realizzarsi a norma degli artt. dal 297 al 311 del regolamento del Codice dei contratti.

Articolo 16 - Recesso

Ai sensi dell'art.1671 del Codice Civile, il Committente può recedere dal presente appalto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno. E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

L'Azienda potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzioni del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di consegna convenuti; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento e del piano di sicurezza comunicato;
- mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista;
- in caso di insolvenza dell'impresa riguardo a qualsivoglia debito contratto per l'esercizio della propria attività o per l'effettuazione delle prestazioni del presente contratto;
- quando a carico del fornitore sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva del Committente;
- utilizzo degli spazi concessi per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa;
- messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Impresa;
- abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- impiego di Personale non dipendente dell'Impresa;

- ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al Personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà o in uso al Committente;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente.

Dopo n.2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni del fornitore, il Committente potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come sopra.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

La risoluzione per mancato pagamento del canone non esime la ditta dall'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento.

In presenza di una delle ipotesi sopra elencate la risoluzione del contratto si verifica di diritto al ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con cui il Committente comunica che intende avvalersi della clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Da quel momento l'impresa dovrà astenersi da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Committente non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 18 - Inadempienze e penalità

Il Committente si riserva di applicare una penale, secondo quanto sotto indicato e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno in caso di inadempimento rispetto a quanto previsto ai seguenti punti in relazione agli articoli del presente Capitolato, per causa non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito:

- prezzi di vendita non conformi € 100,00;
- fermo macchina/vuoto macchina € 100,00 per ogni ora di ritardo a partire dal 180° minuto di ritardo (3 ore) rispetto alla segnalazione al centralino della Ditta;
- mancata pulizia dei distributori € 500,00;
- in caso di contestazioni alla Ditta in merito all'esatto adempimento delle prestazioni od osservanza degli obblighi previsti in dipendenza di inconvenienti che il Committente abbia rilevato nell'adempimento del contratto e non previsti ai precedenti punti, penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Committente renderà tempestivamente informata l'impresa con lettera raccomandata A.R.

Articolo 19 – Obblighi dell'Impresa

Ai sensi dell'art. 24 comma 1, L.R.T. 38/2007 la ditta ha l'obbligo di informare immediatamente il Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Articolo 20 - Normativa

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di igiene alimentare.

Tutte le attività devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti su ogni singolo luogo di lavoro, tutte le norme di cui sopra, e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza nel rispetto della vigente normativa.

Ogni irregolarità deve essere comunicata al Committente.

Articolo 21 - Deposito cauzionale e polizza assicurativa

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa dovrà presentare cauzione definitiva per copertura di tutte le obbligazioni previste nel contratto oltre a quelle previste per legge, in una delle forme previste dalla legge, nella misura stabilita dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dal Committente comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Impresa e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Prima della stipula del contratto la ditta deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni subiti dalla stazione appaltante con un massimale pari a € 2.500.000,00 a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, responsabilità civile RCT per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a € 500.000,00. L'appaltatore è tenuto comunque a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature e attrezzature installate o dei prodotti forniti. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra il Committente e la ditta al momento della segnalazione eventualmente pervenuta al Committente o comunque al momento della riconsegna degli spazi.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Committente al momento della firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare al Committente l'eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo. La Polizza di cui sopra dovrà ottenere il preventivo assenso del Committente.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità sia civile che penale conseguente ai sensi di legge, all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

Il Committente è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al Personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Articolo 22 - Subappalto

Il subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e alla L.R.T. 38/2007 e s.m. nonché dell'art.70 del Regolamento di Attuazione qualora l'Impresa abbia indicato nell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

Articolo 23 - Divieto di cessione

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 del D.Lgs. n.163/2006.

Articolo 24 - Aumenti o diminuzioni

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato ma comunque entro il quinto del prezzo complessivo del contratto nei casi di cui al comma 2 dell'art.311 del regolamento, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni.

Articolo 25 - Revisione dei prezzi

La ditta aggiudicataria potrà richiedere la revisione dei pezzi per il periodo successivo al primo anno di vigenza del contratto sulla base dell'indice ISTAT riferito alla media dell'anno precedente.

La ditta dovrà produrre la documentazione comprovante l'incremento richiesto. All'atto dell'autorizzazione dell'aumento tariffario il concessionario è tenuto ad apporre adeguata segnaletica sugli apparecchi di tale variazione dei prezzi.

Articolo 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi della Legge 13.8.2010, n. 136, l'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara espressamente di esonerare il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato sul c/c indicato.

L'aggiudicatario, con la stipula del contratto di appalto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai lavori.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

Articolo 27 - Oneri fiscali

Tutte le spese imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria. Per quanto riguarda l'IVA si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 28 - Spese contrattuali

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, connessi al presente contratto di fornitura sono a totale carico dell'Impresa.

Articolo 29 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze e non è necessario procedere con la redazione del DUVRI.

Analizzate, dal Responsabile per la sicurezza, le richieste di esecuzione dell'appalto e le fasi da eseguire a carico dell'Impresa, le interferenze tra le attività dell'Azienda DSU Toscana e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto non rischioso.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovessero intervenire fattori idonei a modificare tale valutazione, il Committente provvederà con gli adempimenti previsti dalla legge.

Articolo 30 – Disposizioni sul Personale

Il Personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e degli eventuali subappalti deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi dell'autorizzazione.

Il Personale delle ditte appaltatrici e subappaltatrici sprovvisto di detta tessera sarà allontanato senza indugio dai locali del Committente interessati dall'appalto.

Articolo 31 – Osservanza delle norme di legge e contrattuali

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

L'aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbiano receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, il Committente provvede a denunciare le inadempienze all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla ditta.

Articolo 32 - Variazioni della ragione sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Committente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

Articolo 33 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale, valgono le vigenti Leggi Statali e Regionali in materia ed il Regolamento di disciplina dell'attività contrattuale dell'Azienda DSU della Toscana.

Articolo 34 - Controversie

Tutte le vertenze tra il Committente e l'impresa appaltatrice, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, saranno di competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Articolo 35 – Responsabile del procedimento ed esecuzione del contratto

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.i, si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è Dr. Enrico Carpitelli Dirigente A.O.T. di Firenze.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto e suoi assistenti saranno nominati successivamente dal Committente.

Articolo 36 – Riservatezza delle informazioni

Relativamente al trattamento dei dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario – Viale Gramsci, 36 50132 Firenze.

Allegato: "Ubicazione distributori"

RESIDENZE DELLA SEDE DI FIRENZE

Residenza "A. Caponnetto" n. 249 studenti	1 distributore bevande calde
	1 distributore bibite /acqua e snack
	1 distributore di bibite/acqua snack e prodotti food
Residenza Calamandrei n. 504 studenti	2 distributore bevande calde
	1 distributore bibite e snack 1 distributore di bibite, snack e prodotti food 1 distributore di acqua
Residenza Cipressino n. 95 studenti	1 distributore bevande calde
	1 distributore bevande fredde e snack 1 distributore di acqua, snack e prodotti food
Residenza Varlungo n. 98 studenti	1 distributore bevande calde
	1 distributore acqua e snack 1 distributore di acqua, snack e prodotti food
Residenza San Gallo n. 45 studenti	1 distributore di bevande calde 1 distributore di acqua, snack e prodotti food
<i>Residenza Salvemini</i> n. 108 studenti	1 distributore di bevande calde 1 distributore di acqua, snack e prodotti food

UFFICI SEDE DI FIRENZE

Viale Gramsci, 36	1 distributore bevande calde
	1 distributore bevande fredde snack e prodotti food

MENSE SEDE DI PISA

Mensa Via Martiri	6 distributore bevande calde
	1 gelati
Mensa Via Betti	2 distributore bevande calde

	1 gelati
Mensa Via Cammeo	3 distributore bevande calde
	1 gelati

RESIDENZE DELLA SEDE DI PISA

Residenza Fascetti n. 170 studenti	1 distributore bevande calde
	1 distributore bevande fredde
	1 distributore snack e prodotti food
Residenza Nettuno n. 100 studenti	1 distributore bevande calde
	1 distributore bevande fredde e snack e prodotti food
Residenza Mariscoglio n. 116 studenti	1 distributore bevande calde
	1 distributore bevande fredde e snack e prodotti food
Residenza Don Bosco n. 145 studenti	1 distributore bevande calde
	1 distributore bevande fredde
Residenza Rosellini n. 81 studenti	1 distributore bevande fredde

UFFICI SEDE DI PISA

Piazza dei Cavalieri 6	1 distributore bevande calde
	1 distributore bevande fredde snack e prodotti food